

Bruxelles, 16 aprile 2026
(OR. en)

8293/26
ADD 1

ENT 75
MI 351
IND 254
COMPET 441
TRANS 228
CONSOM 123
ENV 368

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 14 aprile 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: D(2026) 114401 ANNEXES 1 to 2

Oggetto: ALLEGATI del regolamento (UE) .../... della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure di omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri relativamente alle ultime date di immatricolazione dei veicoli Euro 6 e a taluni requisiti tecnici specifici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2026) 114401 ANNEXES 1 to 2.

All.: D(2026) 114401 ANNEXES 1 to 2

Bruxelles, XXX
D114401/01
[...] (2026) XXX draft

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

regolamento (UE) .../... della Commissione

che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure di omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri relativamente alle ultime date di immatricolazione dei veicoli Euro 6 e a taluni requisiti tecnici specifici

ALLEGATO I

Gli allegati I, IIIA e XX del regolamento (UE) 2017/1151 sono così modificati:

(1) l'allegato I è così modificato:

(a) al punto 2.4.1, figura I.2.4, la voce "Emissioni di CO₂, consumo di carburante, consumo di energia elettrica e autonomia elettrica" è sostituita dalla seguente:

"Emissioni di CO ₂ , consumo di carburante, consumo di energia elettrica e autonomia elettrica"	Si	Si	Si	Si ⁽⁹⁾	Si (entrambi i carburanti)	Si (entrambi i carburanti)	Si (benzina) Si ⁽⁹⁾ (idrogeno)	Si (entrambi i carburanti)	Si	Si	Si	Si ⁽¹⁰⁾ ");
--	----	----	----	-------------------	----------------------------	----------------------------	---	----------------------------	----	----	----	------------------------

(b) nella figura I.2.4, nelle note della tabella, sono aggiunte le note ⁽⁹⁾ e ⁽¹⁰⁾ seguenti:

⁽⁹⁾ Quando il veicolo funziona a idrogeno, deve essere determinato unicamente il consumo di carburante.

⁽¹⁰⁾ La misurazione delle emissioni di CO₂ non è necessaria.";

(c) i punti 4.6 e 4.7 sono soppressi;

(d) nell'appendice 6, la tabella 1 è così modificata:

(i) le voci EB, EC, AX, AY e AZ sono sostituite dalle seguenti:

"EB	Euro 6e -bis	Euro 6-2	M1, N1	PI, CI	1.1.2025	1.1.2026	28.11.2027
ED	Euro 6e-bis	Euro 6-2	M1, N1 SVM ⁽³⁾	PI, CI	1.1.2025	1.1.2026	31.12.2027
EB	Euro 6e-bis	Euro 6-2	M2, N2	PI, CI	1.1.2025	1.1.2026	31.12.2027
EC	Euro 6e-bis-FCM	Euro 6-2	M1, N1	PI, CI			28.11.2027
EC	Euro 6e-bis-FCM	Euro 6-2	M2, N2	PI, CI	1.1.2027	1.1.2028	28.5.2029
EE	Euro 6e-bis-FCM		M1, N1 SVM ⁽³⁾	PI, CI	1.1.2027	1.1.2028	30.6.2030
EE	Euro 6e-bis-FCM		M2, N2 SVM ⁽⁴⁾	PI, CI	1.1.2027	1.1.2028	30.6.2031
AX	n.d.	n.d.	M1, N1	Batteria veicoli			28.11.2027

				esclusivame nte elettrici			
AX	n.d.	n.d.	M2, N2	Batteria veicoli esclusivame nte elettrici			28.5.2029
AS	n.d.	n.d.	M1, N1 SVM (³)	Batteria veicoli esclusivame nte elettrici			30.6.2030
AS	n.d.	n.d.	M2, N2 SVM (⁴)	Batteria veicoli esclusivame nte elettrici			30.6.2031
AY	n.d.	n.d.	M1, N1	Pila a combustibile			28.11.2027
AY	n.d.	n.d.	M2, N2	Pila a combustibile			28.5.2029
AT	n.d.	n.d.	M1, N1 SVM (³)	Pila a combustibile			30.6.2030
AT	n.d.	n.d.	M2, N2 SVM (⁴)	Pila a combustibile			30.6.2031
AZ	n.d.	n.d.	Veicoli delle categorie M1 e N1 che usano certificati conformement e all'allegato I, punto 2.1.1	PI, CI			30.6.2030
AZ	n.d.	n.d.	Veicoli delle categorie M2 e N2 che usano certificati conformement e all'allegato I, punto 2.1.1	PI, CI			30.6.2031";

(ii) nelle note della tabella, sono aggiunte le note (³) e (⁴) seguenti:

"(³) Veicoli delle categorie M1 e N1 fabbricati da costruttori di piccole serie quali definiti all'articolo 3, punto 48), del regolamento (UE) 2024/1257 o da costruttori di piccolissime serie quali definiti all'articolo 3, punto 49), del regolamento (UE) 2024/1257.

"(⁴) Veicoli delle categorie M2 e N2 fabbricati da costruttori di piccole serie quali definiti all'articolo 3, punto 48), del regolamento (UE) 2024/1257 o da costruttori di piccolissime serie quali definiti all'articolo 3, punto 49), del regolamento (UE) 2024/1257.";

(e) nell'appendice 7, il primo trattino che segue "certifica che" è sostituito dal seguente:

"- i tipi di veicolo indicati nell'allegato del presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'allegato C5, appendice 1, punto 7, del regolamento ONU n. 154* relative all'efficienza in uso del sistema OBD in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili;

* Regolamento ONU n. 154 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP), serie di modifiche 02 (GU L 290 del 10.11.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2124/oj>).";

(2) l'allegato IIIA è così modificato:

(a) al punto 3.3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le prove PEMS non sono necessarie per ogni *"tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni"*. Il costruttore del veicolo può raggruppare diversi tipi di veicolo per quanto riguarda le emissioni al fine di formare una *"famiglia per le prove PEMS"* conformemente alle prescrizioni del punto 3.3.1, che deve essere convalidata conformemente alle prescrizioni del punto 3.4.";

(b) l'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

"Appendice 1

Nei casi in cui è fatto riferimento al *"sistema portatile di misurazione delle emissioni"* o *"PEMS"*, si applicano le prescrizioni dell'allegato 4 del regolamento ONU n. 168*.

* Regolamento ONU n. 168 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni reali di guida (RDE) (GU L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/211/oj>).";

(c) l'appendice 7 è così modificata:

(i) il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

"5.1. Correzione della deriva

La correzione della deriva deve essere calcolata conformemente all'allegato 7, punto 5.0, del regolamento ONU n. 168.";

(ii) il punto 7.3 è sostituito dal seguente:

"7.3. Metodo di calcolo basato sulla portata massica dell'aria e sul rapporto aria/carburante

La portata massica istantanea può essere calcolata conformemente all'allegato 7, punto 7.3, del regolamento ONU n. 168.";

(iii) al punto 8, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

"Le emissioni massiche istantanee [g/s] devono essere determinate moltiplicando la concentrazione istantanea dell'inquinante in esame [ppm] per la portata massica istantanea dei gas di scarico [kg/s], entrambe corrette e allineate in funzione del tempo di trasformazione, e il rispettivo valore u di cui alla tabella A7/1. Se la misurazione è effettuata su base secca, prima di eseguire ulteriori calcoli, alle concentrazioni istantanee dei componenti deve essere applicata la correzione secco/umido di cui al punto 5.2. Se presenti, i valori negativi delle emissioni istantanee devono essere riportati in

tutte le successive valutazioni dei dati. I valori dei parametri devono rientrare nel calcolo delle emissioni istantanee [g/s] riportate dall'analizzatore, dallo strumento di misurazione del flusso, dal sensore o dall'ECU. Deve essere applicata la seguente equazione:";

(3) nell'allegato XX,

il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. INTRODUZIONE

Nel presente allegato sono riportate le prescrizioni per la misurazione di:

- a) potenza netta del motore;
- b) potenza netta e potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici.

Per i gruppi motopropulsori elettrici composti da regolatori e motori elettrici utilizzati come unica modalità di propulsione per una parte del tempo, oltre alle prescrizioni per la misurazione della potenza netta del motore si applicano anche le prescrizioni per la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici."

ALLEGATO II

Gli allegati I e IIIA del regolamento (UE) 2017/1151 sono così rettificati:

- (1) nell'allegato I, il punto 3.5.2.2 è sostituito dal seguente:

$$"(E) = |(V_2 - V_1)| / V_1";$$

- (2) nell'allegato IIIA, l'appendice 9 è così rettificata:

- (a) al punto 3.1.2, la terza equazione è sostituita dalla seguente:

$$"(v \times a)_i = \frac{v_i \times a_i}{3,6}";$$

- (b) al punto 3.1.3.1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il numero di serie di dati con valori di accelerazione $a_i > 0,1 \text{ m/s}^2$ deve essere pari o superiore a 100 in ciascun gruppo di velocità.";

- (c) al punto 4.1.1, "31,365" è sostituito da "31,635".